

## VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  
per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30  
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Il giorno 17 del mese di aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:  
L'azienda Wolford Italia S.r.l. (la "**Società**"), avente sede legale in Milano, Corso Venezia, 36,  
P.IVA 10609270151, rappresentata da, Silvia Azzali, legale rappresentante in qualità di  
Presidente del Consiglio di Amministrazione  
e le Organizzazioni Sindacali:

FILCAMS CGIL Nazionale, rappresentata da LUCA DE ZOLT \_\_\_\_\_;

FISASCAT CISL Nazionale, rappresentata da ELENA M VANELLI;

UILTUCS UIL Nazionale, rappresentata da \_\_\_\_\_;

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge  
17 marzo 2020, n. 18 dall'azienda Wolford Italia S.r.l., avente sede legale in Milano, Corso  
Venezia, 26, P.IVA 10609270151, che applica il CCNL Terziario, distribuzione e servizi,  
Confesercenti (il "**CCNL**").

### Premesso che

1) il presente esame congiunto è stato effettuato in via telematica a seguito alla comunicazione  
inviata dall'azienda il giorno 30/03/2020 mediante mail/pec [wolforditalia@legalmail.it](mailto:wolforditalia@legalmail.it), ai  
sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale si  
informava dell'esigenza di attivare il Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del  
decreto legislativo n. 148 del 2015 con la causale "COVID-19";

2) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale  
evento, che ha determinato:

un drastico calo della clientela nel periodo \_\_\_\_\_ con la conseguente  
diminuzione del fatturato stimata nel \_\_\_\_\_ %

sospensione dell'attività per diminuzione di commesse/ordinativi;

numerose disdette di eventi già programmati per il periodo \_\_\_\_\_

a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti è stata disposta la chiusura  
al pubblico dell'attività;

altri effetti (indicare quali): sospensione dell'attività in quanto non rientrante fra quelle  
di cui all'allegato del DPCM del 22/03/2020

3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la  
sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, pari, alla data  
di invio della comunicazione di avvio, a 52 dipendenti effettivi (45,75 FTE, di cui un dirigente  
e due lavoratrici assunte successivamente al 23/2/2020, nonché una dipendente con  
contratto a termine scaduto il 31/03/2020), sino a 9 settimane nel periodo dall'1/04/2020 e,  
comunque, entro i limiti di legge, nelle unità produttive indicate nell'allegato 1, salvo  
eventuali proroghe che venissero concesse dalle autorità competenti nelle unità produttive e  
secondo le modalità indicate nell'allegato 1 (All. 1)

### Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;

b) tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda, né ai  
lavoratori e ritengono necessario ricorrere al Fondo di integrazione salariale ("**FIS**") di cui  
all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e richiedere l'erogazione dell'assegno  
ordinario di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, secondo  
le modalità previste dall'art. 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;



c) la causa per la quale si richiede l'intervento del Fondo di integrazione salariale è la  
seguinte: COVID-19;

- d) l'azienda ha presentato domanda di accesso al FIS nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dalle disposizioni in materia per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il tramite della procedura telematica sul portale INPS non includendo, come da normativa vigente al momento della presentazione della domanda, i lavoratori assunti dopo il 23/02/2020;
- e) le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento del Fondo integrazione salariale con sospensione che potrà essere sino a zero ore, in funzione delle esigenze aziendali e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, nell'ambito dei profili relativi alle attività che necessitano di tali richiami in servizio, dall'1/04/2020 fino a 9 settimane, per tutti i lavoratori di cui all'allegata tabella e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali per il personale operante presso le unità produttive, come in allegato (che, si precisa, include anche due lavoratrici, Sig.ra Guidi e Sig.ra Kolesnikova, assunte successivamente al 23/2/2020, per le quali sarà eventualmente attivato il FIS, ove possibile integrare l'attuale domanda sulla base delle sopravvenuta regolamentazione di tali casi, nei termini e con le modalità che verranno precisate dagli enti competenti);
- f) i lavoratori da sospendere, i tempi e le modalità delle sospensioni verranno individuati dalla Società, oltre che in relazione a quanto previsto al punto (2.) delle premesse, in relazione alle necessità tecniche, organizzative e produttive della stessa.
- g) le Parti si danno atto che sino al 31/03/2020 i dipendenti della Società che non hanno lavorato hanno fruito di un periodo di ferie retribuito, ritenendo tale circostanza di miglior favore rispetto alla fruizione per tali giornate dell'integrazione del FIS.
- h) l'azienda:
- o anticiperà ai lavoratori interessati, alle normali scadenze retributive, l'importo dell'integrazione salariale a carico dell'INPS, recuperandolo a conguaglio dei versamenti contributivi come da norme vigenti;
- i) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.


Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto ex art. 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Milano, li 17/04/2020


Per la Società



FILCAMS CGIL Nazionale



FISASCAT CISL Nazionale



UILTUCS Nazionale